

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1878

PERAZZI. Per avere la parola senza urtare nei preceetti delle disposizioni che ci regolano, e dimenticando per un momento la mia indole, proporrei (prima di possedere gli elementi necessari su cui appoggiare questa mia proposta) di diminuire della metà la somma inscritta in questo capitolo del bilancio.

Tutti noi conosciamo il titolo di questo capitolo, poichè lo abbiamo sott'occhi.

Esso è il seguente:

Spese per le ferrovie dell'Alta Italia che stanno a carico dello Stato a senso dell'articolo 5 dell'atto addizionale del 17 giugno 1876, allegato III, alla legge del 29 giugno 1876, n° 3181, lire 7,000,000.

Se io guardo a quello che avvenne negli anni passati, trovo che per il secondo semestre dell'anno 1876 (che è il primo semestre del contratto di esercizio che abbiamo per la rete dell'Alta Italia colla società delle ferrovie meridionali austriache), la somma iscritta in questo capitolo è stata di lire 1,690,000.

È vero che nell'anno passato questa somma, per due semestri, è stata portata a lire 8,800,000; ma in quest'anno, in cui si tratta di un solo semestre, pare a me che la somma di 7 milioni sia maggiore di quella assolutamente necessaria, almeno paragonando questa somma di 7 milioni con quella che fu iscritta per il primo semestre del contratto che abbiamo coll'Alta Italia.

Di quali spese si tratta? A quanto probabilmente saliranno le spese delle quali parla quest'articolo 147, pei due anni di esercizio della rete dell'Alta Italia affidato alla Società delle ferrovie meridionali austriache coll'atto addizionale del 17 giugno 1876? Quali saranno i risultati finali che verranno a beneficio del Tesoro per effetto di questa convenzione di esercizio?

Queste sono le tre domande che io rivolgo al ministro dei lavori pubblici, allo scopo di essere chiarito sulla necessità di mantenere in questo bilancio la somma che ci è stata proposta, della quale ora si tratta.

Voi tutti rammentate, o signori, il contratto da me ora citato, con cui alla società delle ferrovie meridionali austriache fu affidato per i due anni, dal 1° luglio 1876 al 30 giugno di quest'anno, l'esercizio della rete dell'Alta Italia.

Coll'articolo 2 fu stabilito così: « La società pagherà à forfait al Governo per la locazione di questa linea l'annuo canone di lire 31,500,000, rappresentante, in cifra tonda, il prodotto netto dell'anno 1874.

« L'ammontare di questo canone sarà pagato ogni sei mesi, a semestre scaduto.

Nel caso in cui, in seguito di rimaneggiamento di tariffa, oppure per altre cause, il prodotto netto sorpassasse l'ammontare del canone annuo fisso di lire 31,500,000, l'eccedente sarebbe ripartito come segue: 95 per cento al Governo e 5 per 100 alla società. »

Intanto farò osservare che, mentre nel bilancio del 1877 fu ritenuto che da quest'esercizio lo Stato avesse a ritrarre un milione e mezzo oltre il canone pattuito, a pagina 8 della situazione del Tesoro per l'anno 1877 si legge una nota la quale ci avverte, che nel primo anno di esercizio, dal 1° luglio 1876 al 30 giugno 1877, non risultò alcun utile oltre il canone fisso.

Inoltre sul secondo anno d'esercizio, che va a scadere col 30 giugno prossimo, il Ministero, nella relazione che precede il progetto di legge relativo all'inchiesta sull'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia, ci dice così: « A noi corre debito di non tacervi come la integrità del canone di lire 31,500,000, pattuito per l'esercizio di cotesta rete ferroviaria, sia per le questioni insorte, sia per altre che già s'intravedono, venga forse ad essere messo in dubbio per la diversità degli apprezzamenti intorno ad alcuno dei patti contrattuali. »

In guisa che nella parte attiva del conto dell'esercizio per questi due anni, non solo non avremo i tre milioni d'utili che furono previsti nei bilanci per gli anni 1877 e 1878, ma forse non avremo neppure l'intero canone fisso, stando alle parole dell'onorevole ministro che vi ho lette.

Veniamo alla parte passiva. Intendo parlare di quelle somme che si riferiscono a questo capitolo del bilancio, non di quelle perdite che lo Stato per avventura subirà per avere lasciato per due anni questo suo patrimonio nelle mani di questa società esercente; le perdite cioè che subirà in causa del deperimento delle linee, dei fabbricati e del materiale mobile.

Io mi limito a trattare delle somme che il Tesoro dovrà pagare, vale a dire delle somme che dovranno uscire in contanti dal Tesoro dello Stato per entrare nelle casse della società in pagamento delle spese alle quali si riferisce quest'articolo 147 del bilancio.

Il paragrafo secondo dell'articolo 4 del compromesso di Parigi dell'11 giugno 1876 stabiliva così: « Le spese medie degli esercizi 1872, 1873 e 1874 dovranno servire di base per determinare i carichi imputabili alla società locatrice dell'esercizio: *pour déterminer les charges imputables à la société fermière du chef de son exploitation.* »

Per l'articolo 5 dell'atto addizionale del 17 giugno 1877 stipulato a Roma, fu poi stabilito quanto segue: